
MERCANTI • DORIO e ASSOCIATI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Diritti patrimoniali e diritti amministrativi negli strumenti finanziari partecipativi

Avv. Matteo Deboni

Milano, 17 giugno 2014



Art. 2346, comma 6, c.c.

"Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. "

Art. 2351, comma 5, c.c.

"Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,

secondo modalità stabilite dallo statuto,

la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. "

AZIONI



CONFERIMENTO DENARO, BENI IN NATURA, CREDITI



DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

STRUMENTI FINANZIARI




APPORTO DENARO, BENI IN NATURA,
CREDITI, NONCHE' OPERA O SERVIZI



ESCLUSIONE DIRITTO DI VOTO
NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

AZIONI VS OBBLIGAZIONI



STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

CODICE CIVILE
LIBRO V, TITOLO V, CAPO V

Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

PARTECIPATIVITA'

- **INVESTIMENTO IN CAPITALE DI RISCHIO**
- **ESCLUSIONE DEL DIRITTO AL RIMBORSO**
- **REMUNERAZIONE IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO O DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA'**

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

- **REMUNERAZIONE IN MISURA FISSA O NON PARAMETRATA ALL'ANDAMENTO DELLA SOCIETA'**

- **DIRITTO AL RIMBORSO DELL'APPORTO**

Art. 2411 c.c.

Diritti degli obbligazionisti.

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

PARTECIPATIVITA'



➤ DIRITTI PATRIMONIALI NON PARTECIPATIVI

➤ DIRITTI AMMINISTRATIVI

DISCIPLINA SFP

➤ • STATUTO

➤ • ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DIRITTI PATRIMONIALI: LIMITI

- • ASSENZA DI DIVIETI ESPRESSI
- • LIMITI DI SISTEMA
- • ART. 2265 C.C.

DIRITTI PATRIMONIALI: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- • **TRATTAMENTO PRIVILEGIATO RISPETTO AI SOCI NELLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**
 - • **PERCENTUALE SUGLI UTILI DISTRIBUITI O DIVIDENDO MINIMO GARANTITO (SULL'UTILE DISTRIBUITO)**
 - • **DISTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DI UTILI IN MISURA PERCENTUALE FISSA O LEGATA AD UN PARAMETRO FINANZIARIO**

DIRITTI PATRIMONIALI PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- • SFP COSTITUISCE UN INVESTIMENTO DI RISCHIO SENZA DIRITTO AL RIMBORSO DELL'APPORTO
- • DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO DI LIQUIDAZIONE IN VIA PRIORITARIA RISPETTO AI SOCI (O PARI PASSU)
- • ANNULLAMENTO DEGLI SFP LADDOVE LA REMUNERAZIONE ABBA RAGGIUNTO IL VALORE DELL'APPORTO PIU' UNA EVENTUALE PERCENTUALE (c.d. SOGLIA)

ALCUNE CRITICITA'

- • NECESSITA' O MENO DI UNA DELIBERA ASSEMBLEARE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
- • SORTE DEGLI SFP IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

DIRITTI AMMINISTRATIVI TIPIZZATI

Art. 2376, comma 1, c.c.

Art. 2351, comma 5, c.c.

DIRITTI AMMINISTRATIVI TIPIZZATI

Art. 2376, comma 1, c.c.

Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che **pregiudicano i diritti di una di esse**, devono essere approvate anche dall'**assemblea speciale** degli appartenenti alla categoria interessata.

DIRITTI AMMINISTRATIVI TIPIZZATI

Art. 2351, comma 5, c.c.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del **diritto di voto su argomenti specificamente indicati** e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, **la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco**. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

DIRITTI AMMINISTRATIVI: LIMITI

1

- Art. 2346, comma 6, c.c.


2

- LIMITI DI SISTEMA

3

- Art. 2247 c.c.

PRASSI



APPROVAZIONE DELIBERE ASSEMBLEE DEI SOCI AVENTI PER
OGGETTO



MODIFICA OGGETTO SOCIALE



TRASFORMAZIONE SOCIETA'



FUSIONI/SCISSIONI



MODIFICHE DEI DIRITTI DEI TITOLARI DI SFP

PRASSI: UN'IPOTESI PECULIARE

**L'APPROVAZIONE DI DETERMINATE
OPERAZIONI DA PARTE DEL CDA CON
MAGGIORANZA DI CUI FACCIA PARTE
L'AMMINISTRATORE DESIGNATO DAI
PORTATORI DI SFP,
PENA L'INEFFICACIA DELLA DELIBERA
(SALVA RATIFICA ASSEMBLEA DEI SOCI E
SPECIALE DEGLI SFP)**

PRASSI



ASSEMBLEE SPECIALI DEI PORTATORI DI SFP

DIRITTO DI IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEA SOCI EX
ART. 2377 C.C.